



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 10 del 4 Settembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 pubblicato dal S.G.S inerente " Circolare Esplicativa Tesseramento s.s. 2020/2021 "

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 24 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, c.d. "Agosto"

CIRCOLARE N. 25 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 - Esclusione dell'Umbria dallo sgravio contributivo del 30 per cento -

CIRCOLARE N. 26 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34/2020 - Circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate - IRAP e Credito d'imposta per canoni di locazione -

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 4/08/2020

Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2020/2021

INDICE

1.	TESSERAMENTO -----	pag. 2
2.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI -----	pag. 4
3.	SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO -----	pag. 7

1 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calciistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitario acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

1.2 “Giovani”

Categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”

- “Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti
Prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- “Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi
Prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Presidente della Società.
- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di rappresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA (AGONISTICA dal compimento del 12° anno di età) di ciascun calciatore.

NUOVO

- Relativamente ai costi assicurativi dei tesseramenti "Giovani" si invitano le Società a definire le modalità di restituzione della quota parte definita dalla FIGC della Stagione Sportiva 2019/20 sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica mediante restituzione o accreditamento o decurtazione dei costi assicurativi della Stagione Sportiva 2020/21.

1.2 "Giovani dilettanti"

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

Il tesseramento "giovani dilettanti" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

1.3 "Giovani di serie"

I calciatori "giovani", dal 14° anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" – di cui all'art. 33 delle N.O.I.F. – quando sottoscrivono un tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe Professionistiche.

Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

NUOVO

Per la stagione sportiva 19/20 il calciatore "giovane" di cui all'art. 31 comma 3 delle NOIF, tesserato per una Società associata ad una Lega Professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto (C.U. 6/A del 6 luglio 2020).

1.4 "Giovani" stranieri

Per le modalità di tesseramento dei "Giovani Stranieri", si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa "Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri" (Allegati n°2 e n°3).

2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione a frequenza scolastica del calciatore.

NUOVO

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail - deroghe.sgs@figc.it - (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC), corredate del modulo di tesseramento [compilato e sottoscritto], della nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare, del certificato di iscrizione scolastica del calciatore e della documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza.

Le richieste saranno valutate singolarmente ed automaticamente respinte se prive di idonea documentazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite e-mail - deroghe.sgs@figc.it - (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) corredate del modulo di tesseramento [compilato e sottoscritto] della certificazione anagrafica del nucleo familiare, della certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore e di idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare [certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio].

Le richieste saranno valutate singolarmente ed automaticamente respinte se presentate prive di idonea documentazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno

- essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);

- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 Dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire a partire dal 1 Agosto 2020 entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando:

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;
- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane.

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumano contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / **con rinnovo deroga** (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 14 al 31 luglio e dal 1° al 16 settembre 2020 per le Società Professionistiche e dal 1° al 20 luglio 2020 per le Società Dilettantistiche o trasferirli ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.

NUOVO

- **Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.**
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2020/2021 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 1/A del 01 luglio 2020

3 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC [Art. 42/1/c delle N.O.I.F.]

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC [tesseramento.sgs@pec.figc.it] al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

NUOVO

Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA [Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.]

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nei **Comunicati Ufficiali**, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da Martedì 1° Dicembre 2020 a Lunedì 14 Dicembre 2020 (10 dicembre per LND) (ore 19:00)

Vale data deposito timbro o timbro postale di spedizione.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **Martedì 15 dicembre 2020 (11 dicembre per LND)**.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ [Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.]

[Comma 6] - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo

dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

[Comma 7] – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovannissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviato al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cortellino attestante il tesseramento.

3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI" e "PRIMI CALCI"

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" e "Primi Calci" che hanno la "Tessera FIGC" emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando allo "Sportello Unico" emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello (Allegato n°1).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4/08/2020

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Modello richiesta annullamento**“Tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci”**

I genitori: padre
madre

Del bambino/a _____ Nato/a il _____

Richiedono

l'immediato annullamento della “Tessera FIGC” n. _____

Emessa in data _____ dalla Delegazione di _____

Stagione sportiva _____

Per la Società _____

Firma dei genitori

Timbro della Delegazione

padre

madre

o di chi esercita la potestà genitoriale

Data,

Il Presidente della Delegazione

Ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di annullamento immediato
della “Tessera FIGC” n. _____

del bambino/a _____ Nato il _____

Timbro della Delegazione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2020/2021

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le sei eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
- d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
- e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

Solo primo tesseramento

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente

Ufficio Tesseramento

per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente** e **letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

Guida pratica

Società Dilettantistiche

1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019 (tabella 3).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti**, al **Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** di competenza.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti**, al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della **Commissione Minori FIGC**.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018

L'applicazione della Legge 205/2017 seguirà l'iter descritto nella **circolare FIGC del 18 giugno 2019** (tabella 4).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica federale**, alla **Commissione Minori FIGC**.

La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di attestazione che potete trovare allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale.

Ufficio Tesseramento

In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali (anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. Sarà cura dell'Ufficio Tesseramento provvedere all'inserimento delle richieste in TMS.

Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica federale**, alla Commissione Minori FIGC.

Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'art. 19 del Regolamento FIFA e con l'esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l'istanza di autorizzazione verrà trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che *"l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento"* non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne in applicazione di quanto disposto dall'Art. 19 del Regolamento

Ufficio Tesseramento

FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.

La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge sullo Ius Soli Sportivo**

La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge di Bilancio 2018**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4	Scambio Studentesco		Ragioni umanitarie (con genitori)		Ragioni umanitarie (senza genitori)	
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni						
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT	PT	TI	PT	TI	PT	TI
Documenti obbligatori													
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓				✓	✓				
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓				✓	✓				
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓									
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓											
Autorizzazione dei genitori			✓	✓				✓	✓				
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓							
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓							
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓						✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓								✓	✓		
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓			✓		✓		✓
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓											
Documentazione sullo scambio studentesco								✓	✓				



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine								✓	✓				
Status del nuovo club e durata del tesseramento								✓	✓				
Autorizzazione della famiglia ospitante								✓	✓				
Prova dello status di rifugiato dei genitori										✓	✓		
Prova dello status di rifugiato del calciatore												✓	✓
Prova dell'affido del calciatore												✓	✓
Autorizzazione dell'affidatario												✓	✓
Situazione dei genitori												✓	✓
Status del nuovo club										✓	✓	✓	✓
Rapporti del calciatore con il club precedente													✓

Tabella 1

Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	Un documento rilasciato dall'istituto scolastico che confermi l'iscrizione del calciatore, la data di inizio e termine dei corsi, la qualifica che il calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi l'orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore
Documentazione sulla formazione calcistica	◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del club per eventuali indennizzi di formazione ◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento della Federazione che attesti che il club è in possesso degli standard più elevati a livello nazionale in materia di formazione di calciatrici ◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui farà parte il calciatore ◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore ◦ <i>(nel caso di scambi studenteschi)</i> Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore
Contratto di lavoro dei genitori /calciatore <i>(solo in caso di calciatori professionisti)</i>	◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
Autorizzazione dei genitori	◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
Certificato di nascita del calciatore	◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
Prova dei 50 km	◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	◦ Nome completo ◦ Nazionalità
Certificato di residenza - calciatore o genitori	◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento	◦ Richiesta formale

Ufficio Tesseramento

◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore
Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori ◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)

Tabella 2

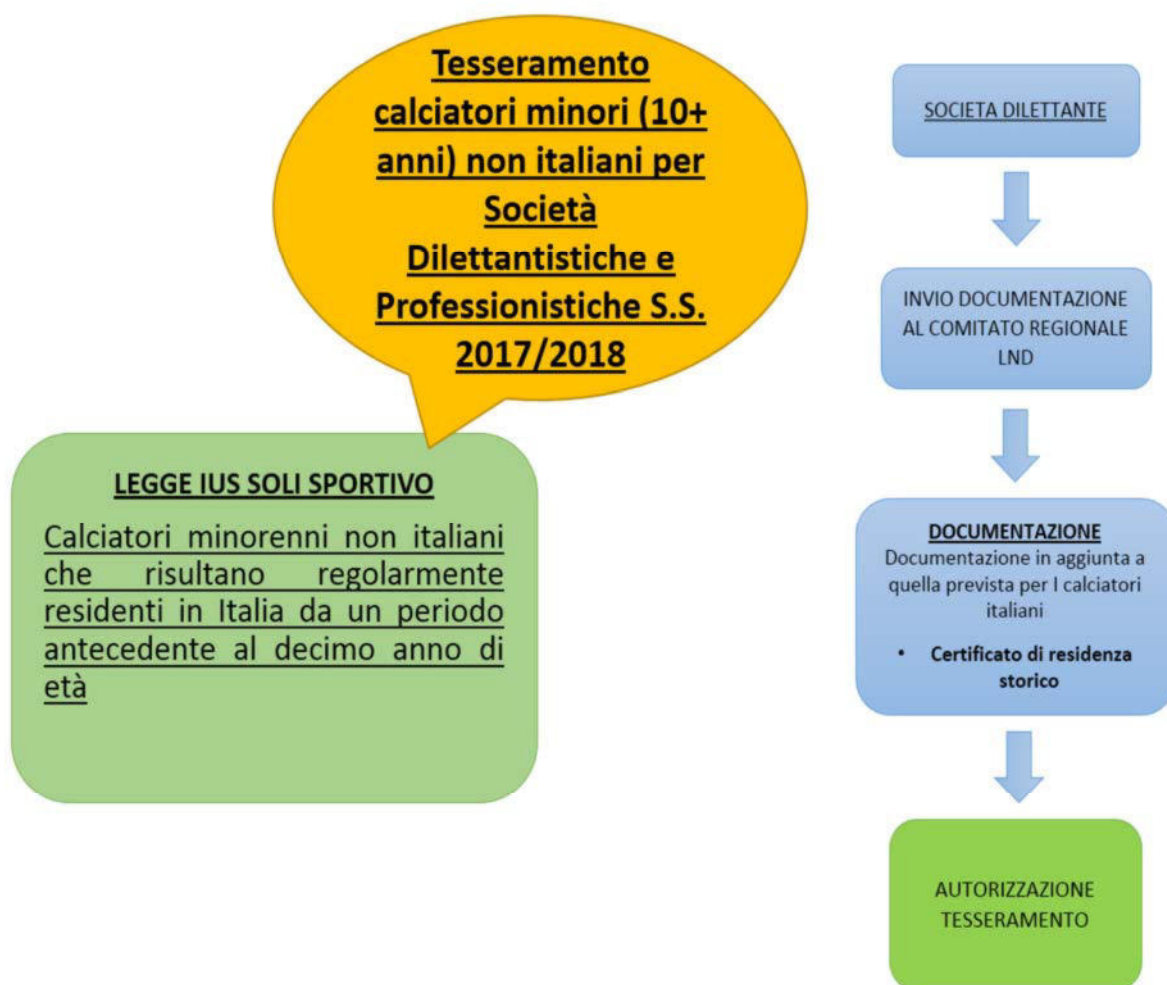


Tabella 3

Ufficio Tesseramento

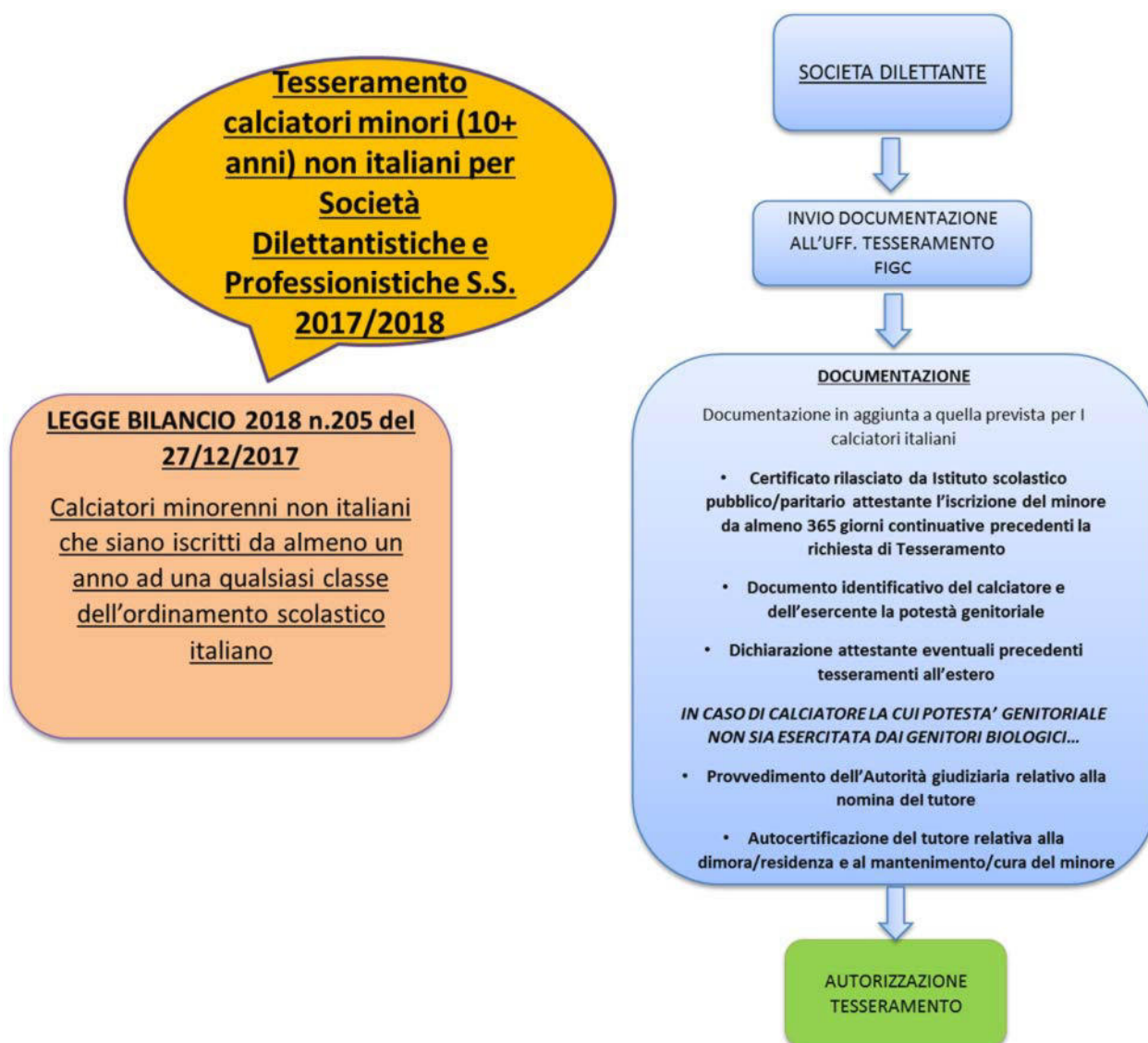


Tabella 4

Ufficio Tesseramento

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto _____ , nato il ____/____/____ ,
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società _____
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata
a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza
collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club
professionistico.

(luogo e data)

(firma)

Ufficio Tesseramento

ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

Il Sottoscritto _____ C.F. _____
in qualità di Dirigente e Responsabile dell'Istituto Scolastico

DICHIARA

- che l'Istituto Scolastico sopraccitato è:

☐ Statale

☐ Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm. e integr.

☐ Non Statale – NON PARITARIO

☐ Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)

- che il minore _____ nato a _____ il
_____ residente/domiciliato in _____ alla
via _____ , è attualmente iscritto al presente Istituto
scolastico a far data dal _____ .

Data

Timbro e Firma

NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.



Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2020/2021

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19 comma 4 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell'approvazione del trasferimento internazionale o del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L' art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le sei eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
- d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
- e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

Solo primo tesseramento

- Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

Guida pratica

Società professionistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente all'Ufficio Tesseramento FIGC, **tramite la piattaforma federale dedicata**, indicando l'eccezione applicabile. L'Ufficio Tesseramento FIGC provvederà a caricare la richiesta in TMS.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 provvedendo all'autorizzazione del tesseramento.

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare FIGC del 18 maggio 2016.

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate al Comitato Regionale per i calciatori con vincolo annuale, alla Lega di competenza per i calciatori Giovani di Serie.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018

L'applicazione della Legge 205/2017 seguirà l'iter descritto nella **circolare FIGC del 18 giugno 2019**.

Le richieste di tesseramento riferite alla suddetta normativa dovranno essere inviate direttamente all'Ufficio Tesseramento FIGC **tramite la piattaforma federale dedicata**.

La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di attestazione che potete trovare allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale.

In base a quanto previsto dalla Circolare FIFA n.1693, dal 01.07.2020 tutti i trasferimenti internazionali (anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. Pertanto, ogni qual volta verrà richiesto un trasferimento internazionale di calciatore minorenne, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione della FIFA, sarà cura della società inserire i dati del trasferimento in TMS per poter permettere alla FIGC di richiedere il transfer e tesserare il calciatore.

Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che *"l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento"* non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 - FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications" mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La tabella contiene la documentazione necessaria per tesserare calciatori dilettanti. Nel caso si voglia tesserare un calciatore professionista, la documentazione indicata in tabella deve essere integrata con il contratto di lavoro del calciatore e, nel caso di calciatore extracomunitario, il permesso di soggiorno in Italia.

La Tabella 2 - "Pertinent facts to be included in documents" indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato all'applicazione.

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4	Scambio Studentesco		Ragioni umanitarie (con genitori)		Ragioni umanitarie (senza genitori)	
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni						
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT	PT	TI	PT	TI	PT	TI
Documenti obbligatori													
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓				✓	✓				
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓				✓	✓				
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓									
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓											
Autorizzazione dei genitori			✓	✓				✓	✓				
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓							
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓							
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓						✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓								✓	✓		
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓			✓		✓		✓
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓											
Documentazione sullo scambio studentesco								✓	✓				
Modulo di adesione al programma di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco								✓	✓				

Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine								✓	✓				
Status del nuovo club e durata del tesseramento								✓	✓				
Autorizzazione della famiglia ospitante								✓	✓				
Prova dello status di rifugiato dei genitori										✓	✓		
Prova dello status di rifugiato del calciatore												✓	✓
Prova dell'affido del calciatore												✓	✓
Autorizzazione dell'affidatario												✓	✓
Situazione dei genitori												✓	✓
Status del nuovo club										✓	✓	✓	✓
Rapporti del calciatore con il club precedente													✓

* La tabella contiene la documentazione necessaria per tesserare calciatori dilettanti. Nel caso si voglia tesserare un calciatore professionista, la documentazione indicata in tabella deve essere integrata con il contratto di lavoro del calciatore e, nel caso di calciatore extracomunitario, il permesso di soggiorno in Italia.

Tabella 1 - "Overview of mandatory documents for minor applications"



Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	Un documento rilasciato dall'istituto scolastico che confermi l'iscrizione del calciatore, la data di inizio e termine dei corsi, la qualifica che il calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi l'orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore
Documentazione sulla formazione calcistica	◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del club per eventuali indennizzi di formazione ◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento della Federazione che attesti che il club è in possesso degli standard più elevati a livello nazionale in materia di formazione di calciatrici ◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui farà parte il calciatore ◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore ◦ <i>(nel caso di scambi studenteschi)</i> Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore
Contratto di lavoro dei genitori /calciatore <i>(solo in caso di calciatori professionisti)</i>	◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
Autorizzazione dei genitori	◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
Certificato di nascita del calciatore	◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
Prova dei 50 km	◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	◦ Nome completo ◦ Nazionalità
Certificato di residenza - calciatore o genitori	◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta



Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore
Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori ◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)

Tabella 2 – “Pertinent facts to be included in documents”



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

Il Sottoscritto _____ C.F. _____
in qualità di Dirigente e Responsabile dell'Istituto Scolastico

DICHIARA

- che l'Istituto Scolastico sopraccitato è:

☐ Statale

☐ Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm. e integr.

☐ Non Statale – NON PARITARIO

☐ Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)

- che il minore _____ nato a _____ il
_____ residente/domiciliato in _____ alla
via _____ , è attualmente iscritto al presente Istituto
scolastico a far data dal _____ .

Data

Timbro e Firma

NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 24 – 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 – S.O. n. 30 - del 14 agosto 2020, il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano in particolare le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 12 – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

E' prevista per il mese di giugno 2020, l'erogazione di un'indennità di 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati nei rapporti di collaborazione, tra l'altro, con il CONI, le FSN e le ASD e SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (*riconosciute dal CONI*), i quali, in conseguenza del COVID-19, hanno cessato o ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non è riconosciuta ai percettori di altri redditi di lavoro e/o del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni per le quali sono state erogate altre indennità.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione o della mancata percezione di altro reddito di lavoro, sono presentate alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dell'indennità di cui agli art. 96 del D.L. n. 18/2020 e 98 del D.L. n. 34/2020, l'indennità stessa è erogata senza necessità di ulteriore domanda anche per il mese di giugno 2020.

Art.64 – Rifinanziamenti e disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese nonché a favore degli enti del Terzo Settore

E' previsto che all'art. 13, comma 12-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, le parole “enti del Terzo Settore.....esercenti attività d'impresa o commerciale, anche in via non prevalente”, sono sostituite dalle parole “enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore...”. Con la disposizione recata dal comma 3 dell'art. 64, pertanto, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche (enti non commerciali) che svolgono attività d'impresa o commerciale, anche in via non prevalente, possono fruire del Fondo di Garanzia previsto per le piccole e medie imprese.



Art. 81 – Incentivo investimenti pubblicitari in favore di Leghe e delle Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche

Sono stati stanziati 90 milioni di euro per un credito d'imposta concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi della norma, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono escluse dalla disposizione di che trattasi le **sponsorizzazioni** nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili; è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con DPCM saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione della disposizione agevolativa.

L'investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo **non inferiore** a 10.000,00 euro e rivolto a Leghe e Società Sportive Professionistiche e ASD e SSD con ricavi commerciali, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a **200.000,00** euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Le Società Sportive Professionistiche e le ASD e SSD oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione in argomento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Salvo diverse interpretazioni in sede di Decreto attuativo, è da ritenere che lo sponsor erogante, oltre a beneficiare del credito d'imposta nella misura del 50% dell'importo erogato, potrà dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito d'impresa, l'ammontare dell'intero importo a titolo di spesa di pubblicità.

Art. 77 – Estensione del *bonus* affitti al mese di giugno 2020

Con la modifica apportata all'art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, il bonus affitto per gli immobili ad uso non abitativo, previsto originariamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è concesso anche per il mese di **giugno 2020**.



Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, sospesi per le Federazioni Sportive Nazionali, Associazioni e Società Sportive Professionistiche e **Dilettantistiche**, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020 nonché quelli relativi al versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, possono essere versati nella misura del **50% entro il 16 settembre 2020** in unica soluzione o in quattro rate, di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni; il rimanente **50% potrà essere versato in 24 rate**, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16° gennaio 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Art. 99 – Proroga riscossione coattiva

Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo-15 ottobre 2020, relativi a cartelle emesse dagli Agenti della riscossione e a pagamenti dovuti a seguito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, di avvisi di addebito INPS e di atti di accertamento esecutivi emessi dagli Enti Locali

Si riportano di seguito anche alcune delle disposizioni recate dal D.L. che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 3 - Esonero dal versamento di contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi usufruibile entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Art. 6 – Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, godono di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i neo assunti a tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

Art. 8 - Proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020.

Art. 27 - I datori di lavoro che operano nelle Regioni caratterizzate da un maggior disagio economico a causa del COVID-19, nelle quali è stato registrato un Pil pro-capite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi UE, potranno godere di uno sconto del 30% sulla contribuzione complessiva, con la sola esclusione del premio INAIL, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Secondo la relazione tecnica al Decreto, i territori con le caratteristiche di cui sopra sono quelli centro-meridionali (Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).



Art. 98 – Proroga del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, che abbiano subito una perdita del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 110 - Possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019, con un riconoscimento fiscale del maggior importo previo versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sull'importo rivalutato. L'imposta può essere versata in tre rate annuali con scadenza a giugno 2021, 2022 e 2023, anche utilizzando l'istituto della compensazione.

Art. 115 – Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 25 – 2020

Oggetto: Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 –
Esclusione dell’Umbria dallo sgravio contributivo del 30 per cento –

Con la Circolare di questa Lega n. 16 del 18 Agosto 2020, è stata fornita notizia di alcune delle disposizioni recate dal D.L. n. 114 del 14 agosto 2020.

Tra queste figura la norma recata dall’art. 27 che così dispone: *“Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestici, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi INAIL”*. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 Dicembre 2020.

Con la precedente Circolare n. 16 è stato, poi, riportato che nella Relazione tecnica al provvedimento è stato espressamente precisato che i territori interessati dalla norma agevolativa, recata dall’art. 27 del D.L. n. 114, sono quelli delle Regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tuttavia, subito dopo la pubblicazione del D.L. n. 114 in G. U., il Ministero Economia e Finanze – MEF – ha diramato un documento di rettifica della Relazione tecnica al provvedimento facendo presente che la Regione Umbria è fuori dai parametri stabiliti dal D.L. n. 114 per ottenere la decontribuzione, in quanto non rientra tra le aree svantaggiate. Infatti, il tasso di occupazione nella Regione Umbria, nell’anno 2018, è stato pari al 63 per cento, superiore alla media nazionale del 58,5 per cento.

Pertanto, lo sconto di cui all’art. 27 del D.L. n. 114/2020, si applica soltanto relativamente ai territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2020

Oggetto: Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34/2020 – Circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate – IRAP e Credito d'imposta per canoni di locazione -

Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni recate dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, sono state considerate le disposizioni recate dagli artt. **24 e 28**.

L'art. 24 che dispone in materia di versamento dell'IRAP, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento di quanto di seguito specificato:

-saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 (*per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali le ASD/SSD, l'esercizio considerato è quello 1°luglio 2019-30 giugno 2020*). Per lo stesso periodo d'imposta resta fermo il versamento degli acconti;

-prima rata dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta 2020 (*per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali le ASD/SSD, l'esercizio considerato è quello 1° luglio 2020-30 giugno 2021*). L'importo corrispondente alla 1^ rata dell'acconto è **escluso** dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020.

La norma si applica anche agli Enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) sia nell'ipotesi che essi svolgano oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale non prevalente, sia che non svolgano alcuna attività commerciale ma soltanto istituzionale.

Nella prima ipotesi, con riferimento all'attività commerciale esercitata e di conseguenza all'IRAP determinata con il metodo **commerciale**, l'Ente non commerciale può usufruire dell'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP dovuto in relazione al periodo d'imposta 2020, tenendo conto del limite dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa.

L'agevolazione, poi, trova applicazione, con riferimento all'IRAP determinata dall'Ente non commerciale - relativamente all'attività non commerciale (istituzionale) svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo **retributivo**.

In tal caso, relativamente all'attività **non** commerciale svolta, **non** si dovrà tenere conto dei parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l'applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti IRAP, va preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (totale imposta) del modello di dichiarazione IRAP 2020, relativo al periodo d'imposta 2019.

Pertanto, come peraltro a suo tempo precisato con la Circolare n. 58 del 1° giugno 2020, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il periodo d'imposta 2019 (esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020) non è dovuto il saldo IRAP, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020.

Per il periodo d'imposta 2020 (esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021) non è dovuta la prima rata d'acconto, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020, mentre la seconda rata dell'acconto 2020 andrà pagata entro il 31 maggio 2021 ed il saldo entro il 31 dicembre 2021.

Utilizzo dell'eccedenza IRAP risultante dalla dichiarazione 2019 per il 2018

Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 per il quale è previsto l'esonero, va determinato al lordo dell'eccedenza IRAP precedente non ancora utilizzata in compensazione in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso che, invece, non è dovuto.

L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020. A tal fine, la Sezione II del quadro IR (*eccedenza di versamento a saldo*), va compilata riportando al rigo IR 28 la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale Sezione a riduzione del saldo IRAP 2019 il cui versamento non è dovuto.

Art. 28 - Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Viene precisato che il credito d'imposta stabilito nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di lavoro autonomo abituale, spetta ai soggetti con ricavi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente ed è commisurato all'importo versato nel 2020 con riferimento ai mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno**.